

Osservazioni al Documento di consultazione ARERA 397/2019/R/eel

Servizio di salvaguardia per i clienti finali domestici e piccole imprese del settore dell'energia elettrica di cui all'art. 1, comma 60 della legge n. 124/17

1. Premessa

Rinviando al paragrafo 2., per quanto riguarda alcune Considerazioni generali sulle proposte contenute nel presente Documento di consultazione (DCO), e al paragrafo 3., per le specifiche risposte ad alcuni Spunti di consultazione, UNIEM intende innanzitutto segnalare all'ARERA **la necessità e l'urgenza che tutte le tematiche riguardanti le Aziende associate all'UNIEM siano trattate congiuntamente su un tavolo unico.**

UNIEM non può efficacemente dialogare su singole tematiche riferite a una specifica fase della filiera in assenza di un disegno prospettico unitario e certo, mancando il quale non è possibile valutare la portata e l'impatto delle proposte del Regolatore e, a valle, neppure porre in essere le conseguenti azioni imprenditoriali.

Tale modo di procedere mette chiaramente in gioco l'operatività e il valore delle Aziende UNIEM che – per le loro intrinseche caratteristiche dimensionali e territoriali – **non sono più in grado di sopportare una incertezza normativa che dura da oltre vent'anni**, a partire dal mai emanato regolamento sulle Piccole reti isolate previsto dall'art. 7 del Decreto Bersani.

Conseguentemente, UNIEM chiede formalmente all'ARERA:

- di **promuovere un tavolo di discussione e condivisione**, che auspicabilmente coinvolga anche il MiSE, per giungere a un **disegno regolatorio complessivo relativo alle Aziende UNIEM** che possa portare in tempi rapidi al superamento delle numerose incertezze normative e discriminazioni già segnalate all'ARERA in sede di risposta al DCO 397/2019/R/eel sul TIDE, al quale integralmente si rinvia;
- di **sospendere ogni determinazione relativa alle Isole minori fino alla conclusione formale della procedura relativa alla richiesta di deroga alla disciplina comunitaria in materia di mercato elettrico attualmente pendente presso il MiSE.**

2. Considerazioni generali

Come noto, le Aziende elettriche operanti sulle isole minori non interconnesse alla RTN rappresentate da UNIEM gestiscono in forma verticalmente integrata il servizio elettrico dalla produzione sino alla vendita, ai sensi dell'art. 7 della legge n. 10/91. Ai clienti domestici e alle piccole imprese servite da tali Aziende è applicata la tariffa elettrica della maggior tutela. Le stesse Aziende stanno di fatto erogando il servizio di salvaguardia alle grandi utenze.

Come già ricordato, è tuttora pendente la procedura di richiesta di deroga alla disciplina comunitaria in materia di mercato elettrico che – se concessa – consentirà alle Aziende di operare in regime di monopolio anche per quanto riguarda l'attività di vendita, come già accade in altri simili contesti a livello comunitario.

Invero, il DCO non prende in considerazione il caso particolare dei clienti situati nelle isole non interconnesse alla RTN e neppure il ruolo peculiare attribuito dalla legge n. 10/91 alle

Imprese elettriche minori. **Ma non è neppure pensabile che le proposte per il superamento della maggior tutela trovino applicazione *sic et simpliciter* anche a loro.**

E' pertanto necessario che – attraverso ulteriori consultazioni o nei successivi provvedimenti dell'ARERA – venga esplicitato, a scanso di equivoci, **che le nostre Aziende continueranno a servire i propri clienti nel nuovo regime di salvaguardia, e che gli stessi non saranno inclusi nei “pacchetti” posti all’asta secondo le procedure delineate nel DCO.**

Ogni altra soluzione risulterebbe inaccettabile e contraria al disegno della legge n. 10/91. Oltretutto, in caso di accoglimento della richiesta di deroga ogni determinazione dell'ARERA volta a estendere alle isole non interconnesse alla RTN il sistema applicato sul continente rischierebbe di essere vanificata.

Le seguenti risposte ad alcuni spunti di consultazione devono pertanto ritenersi come contributo all'elaborazione di specifiche proposte/statuizioni per le nostre Aziende (che attendiamo dall'ARERA e dal MiSE) e non come manifestazione di acquiescenza/accettazione nei confronti dell'impostazione del DCO.

3. Risposta ad alcuni spunti di consultazione

Q1. – Q2.

n/a

Q3. – Q5.

n/a

Q6. *Si concorda con l'implementazione del modello 2? Per quali motivi?*

Si concorda. Solo il modello 2 rispetta le imprescindibili caratteristiche di integrazione verticale delle Aziende UNIEM, vale a dire l'attribuzione al medesimo soggetto della funzione di approvvigionamento di energia elettrica e di commercializzazione, in analogia con l'attuale servizio di salvaguardia.

Q7.

n/a

Q8. – Q9.

n/a

Q10. *Si condivide l'orientamento dell'Autorità di mantenere una struttura di prezzo per il servizio di salvaguardia per i piccoli clienti analoga a quella della maggior tutela? Se no per quali motivi?*

Si condivide. Tale orientamento garantisce alla clientela isolana una sostanziale continuità nelle condizioni economiche della fornitura, oltre ad una sostanziale invarianza dei costi da integrare attraverso la componente tariffaria UC₄.

Q11. *Si concorda con l'applicazione al cliente di un prezzo variabile e unico al livello nazionale? Se no per quali motivi?*

Si concorda con l'applicazione al cliente di un prezzo variabile e unico al livello nazionale, come attualmente si verifica nelle isole servite dalle Aziende UNIEM, e ciò per ragioni di

equità sociale, tanto più che statuizioni diverse aggraverebbero le già svantaggiate condizioni dei clienti isolani.

Q12. Si condividono le valutazioni dell'Autorità in merito al mantenimento di una metodologia di determinazione ex-ante dei corrispettivi a copertura dei costi di approvvigionamento e dispacciamento con riferimento ai clienti domestici - opzione (a) - ed ex post con riferimento alle piccole imprese - opzione (b)? Se no per quali motivi?

Dal punto di vista strettamente economico, il regime di reintegrazione dei costi delle Aziende UNIEM rende ininfluyente tale orientamento. Tuttavia, la trasposizione del modello proposto anche alle gestioni UNIEM non potrebbe che comportare effetti negativi dal punto di vista finanziario e di complessità organizzativa.

Q13. – Q15.

n/a

Q16. Si condividono gli orientamenti dell'Autorità in merito alle modalità di determinazione del corrispettivo a copertura dei costi di commercializzazione? Se no per quali motivi?

Si veda la risposta Q12.

Q17. Si concorda con l'orientamento dell'Autorità di prevedere l'applicazione della componente α del corrispettivo di commercializzazione dopo un anno ai clienti domestici e 6 mesi alle piccole imprese nel caso di prezzi offerti in sede di gara superiori a quelli applicati al cliente? Se no per quali motivi?

Si veda la risposta Q12.

Q18. Si condivide l'orientamento dell'Autorità di applicare valori crescenti della componente α in funzione del tempo di permanenza nel servizio? Se no per quali motivi.

Si veda la risposta Q12.

Q19.

n/a

ho l'impressione che l'ininfluenza di cui parliamo nelle risposte da Q12 a Q18 sia soltanto intesa in termini economici generali, nel senso che i maggiori costi che si determinerebbero non inciderebbero in ultima istanza sulle ns. aziende. Tuttavia mi pare vi sia una influenza negativa in termini organizzativi e finanziari che, al contrario, comporterebbe una non condivisione delle ipotesi prospettate

Q20. Si condividono gli orientamenti dell'Autorità in merito alle modalità di remunerazione degli esercenti il servizio? Se no per quali motivi?

Si ribadisce la necessaria invarianza dell'attuale regime di reintegrazione dei costi previsto per aziende UNIEM.

Q21. – Q22.

n/a

Q23. – Q25.

n/a

Q26. Si concorda con il prospettato obbligo in capo agli esercenti di consegnare al cliente un prospetto di confronto tra la spesa del servizio di salvaguardia dei piccoli clienti e quella dell'offerta di mercato libero proposta? Se no per quali motivi?

Non applicabile alle Aziende UNIEM in caso di accoglimento della richiesta di deroga.

Q27.

n/a

Q28. Si condividono i requisiti di solidità economico-finanziaria prospettati? Si ritiene debbano essere introdotti ulteriori requisiti a riguardo?

Si condividono. Le Aziende UNIEM mostrano un alto livello di solidità economico-finanziaria.

Q29. Si condividono i requisiti gestionali prospettati? Si ritiene debbano essere introdotti ulteriori requisiti a riguardo?

Si condividono. Le Aziende UNIEM soddisfano i requisiti gestionali prospettati.

Q30. Si condividono i requisiti operativi prospettati? Si ritiene debbano essere introdotti ulteriori requisiti a riguardo?

Si condividono. Le Aziende UNIEM soddisfano i requisiti operativi prospettati.

Q31.

n/a

Q32. Si condividono i requisiti che gli esercenti devono continuare a rispettare in esito all'assegnazione del servizio? Si ritiene debbano essere introdotti ulteriori requisiti a riguardo?

Si condividono.

Q33. Si ritiene corretto quanto prospettato in caso di perdita dei requisiti da parte dell'esercente? Se no per quali motivi?

Si ritiene corretto.

Q34. – Q38.

n/a

Q39. In particolare, indicare quali sono gli elementi che l'Autorità dovrà tenere in prioritaria considerazione per definire le aree territoriali (es. molteplici cluster omogenei ad esempio per tasso di morosità della clientela, contiguità geografica, ecc.)

Vanno esplicitamente esclusi dalle aree territoriali i clienti localizzati nelle isole servite dalle Aziende UNIEM.

Q40. – Q41.

n/a

Q42. Si concorda con l'orientamento dell'Autorità di disporre l'assegnazione del servizio per un periodo iniziale di tre anni? Se no per quali motivi? Q43. In alternativa quale dovrebbe la durata del periodo di assegnazione del servizio? Per quali motivi?

Per le Aziende UNIEM tale durata non può che essere indefinita.

Q43.

n/a

Q44. – Q47.

n/a